

2. Iscrizione capo in anagrafe

Per ogni capo bovino nato in stalla oppure *introdotto da* Paesi U.E o importato da Paesi Terzi, il Detentore dell'allevamento di primo ingresso **deve provvedere all'iscrizione** dell'animale in anagrafe.

Per detentore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato.

Solo dopo che il capo è stato inserito in anagrafe sarà possibile al Servizio Veterinario competente **validare** il relativo passaporto (per gli animali nati in stalla o importati da Paesi Terzi) consentendo lo spostamento dell'animale ad altra azienda o allo stabilimento di macellazione.

Il detentore invia per ciascun animale la cedola identificativa, completata in ogni sua parte, al servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale competente territorialmente, entro 7 giorni dalla marcatura dell'animale.

Gli animali della specie bovina importati da Paesi Terzi, che rimangono nel territorio comunitario, sono identificati, a cura del detentore dell'allevamento di destinazione, mediante i marchi auricolari, entro i 20 giorni successivi ai controlli effettuati presso i Posti di Ispezione frontaliere e comunque prima che gli animali lascino l'azienda.

Non occorre identificare gli animali importati da Paesi terzi nel caso in cui l'azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale e l'animale sia effettivamente macellato entro i 20 giorni successivi ai *predetti* controlli effettuati ai sensi del decreto legislativo del 3 marzo 1993 n.93.

Per i capi scambiati con i Paesi U.E, fatto salvo l'obbligo di comunicare, **da parte del detentore entro sette giorni** (ad esclusione degli animali che vengono immediatamente macellati) la **richiesta di iscrizione in anagrafe**, verranno mantenuti sia i marchi che il passaporto originario.

Anche per questi capi, l'iscrizione in anagrafe dovrà essere effettuata **solo** se l'animale non viene inviato direttamente al **macello**.

La movimentazione del capo (nato in stalla o importato da Paesi Terzi) potrà avvenire anche utilizzando un passaporto provvisorio, nei limiti espressamente previsti all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 2629/97 (vedi capitolo 4 del presente manuale), **soltanto nell'ambito del territorio nazionale e non per i capi destinati agli scambi intracomunitari.**

La mancata iscrizione del capo in anagrafe comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento 98/494/CE e la mancata erogazione dei premi comunitari agli allevatori da parte di altra Amministrazione.

Nota per la comunicazione alla banca dati nazionale.

L'iscrizione di un capo in anagrafe prevede l'invio della relativa comunicazione comprendente le seguenti Tavole (vedi anche capitolo 13.2):

- Unità Sanitaria Locale,

- Capi da iscrivere in anagrafe.